

CXX.

TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1901

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Giuramento del senatore Cavalli — Deliberazione per la riunione del Senato in Comitato segreto — Giuramento del senatore Riolo — Votazione a scrutinio segreto — Inversione dell'ordine del giorno — Discussione del progetto di legge: « Tombola telegrafica a favore dell'Opera pia per assistere i figliuoli derelitti dei condannati fondata in Roma, della Pia casa di patronato pei minorenni fondata in Firenze e della Pia casa di rifugio per le minorenni corrigende di San Felice a Ema » (N. 218) — Parlano nella discussione generale, i senatori Canonico, Paternostro, Beltrani-Scalia, Colonna Fabrizio, relatore, ed il ministro delle finanze — Chiusura della discussione generale — Approvazione dei quattro articoli del progetto di legge — Presentazione di un progetto di legge — Discussione del progetto di legge: « Prevenzione e cura della pellagra » (N. 165) — Parlano, nella discussione generale, i senatori Sormani-Moretti, Pisa e Cavasola, relatore, ed il ministro di agricoltura, industria e commercio — Chiusura della discussione generale — All'art. 1 il senatore Guarneri svolge una sua proposta di aggiunta — Rispondono il senatore Cavasola, relatore, ed il ministro di agricoltura, industria e commercio — Approvazione degli articoli da 1 a 13 — All'art. 14 il relatore senatore Cavasola fa delle dichiarazioni e legge l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale — Si associa il ministro di agricoltura, industria e commercio — Approvazione degli altri articoli del progetto e dell'ordine del giorno — Chiusura di votazione — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 30.

Sono presenti i ministri della marina, della guerra, della pubblica istruzione e di agricoltura, industria e commercio.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale viene approvato.

Giuramento del senatore Cavalli.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Cavalli Luigi, di cui vennero in altra tornata convalidati i titoli per la nomina a senatore, invito i signori senatori Vaccelli e Pellegrini ad introdurlo nell'aula.

(Il senatore Cavalli Luigi viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto al signor Cavalli Luigi del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Deliberazione per la riunione del Senato in Comitato segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ».

Però debbo dare partecipazione al Senato di una domanda presentata da dieci senatori,

così concepita: « I sottoscritti domandano che il Senato, per la convalidazione Lorenzini, si costituisca in Comitato segreto ». — Cefaly, Massarucci, Siacci, Accinni, D'Aly, Aula, Pierantoni, Cucchi, Ugo Pisa e Astengo.

Sento il dovere di dar lettura al Senato dell'art. 70 del nostro regolamento, il quale suona così:

« La domanda acciò il Senato si costituisca in Comitato segreto, la quale, giusta il disposto dell'art. 52 dello Statuto, deve farsi da dieci senatori, sarà da essi fatta in iscritto e sottoscritta; i loro nomi si noteranno nel processo verbale.

« Il Senato decide senza discussione se consenta la domanda; consentendovi, statuisce poi nel Comitato medesimo se la deliberazione sull'oggetto in essa discusso debba seguire in pubblico o no.

« I ministri del Re hanno il diritto di intervenire nel Comitato segreto ».

Non ho bisogno di ricordare al Senato che nel nostro regolamento abbiamo pure un procedimento speciale per la convalidazione dei titoli dei nuovi senatori.

Siccome il regolamento è generico, e non permette la discussione, interrogo il Senato se consente oppur no di radunarsi in Comitato segreto per deliberare sulla relazione che verrà presentata dalla Commissione per la convalidazione del senatore Lorenzini.

MORIN, *ministro della marina*. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MORIN, *ministro della marina*. Dichiaro che io mi astengo dal voto.

PRESIDENTE. Sta bene. Dunque chi crede di consentire che il Senato si raduni in Comitato segreto per deliberare sulla relazione della Commissione riguardante la convalidazione dei titoli del senatore Lorenzini è pregato di alzarsi.

La proposta è approvata.

Di questa deliberazione del Senato si darà comunicazione anche ai ministri del Re, i quali a norma dell'art. 70 del regolamento di cui ho dato lettura, hanno diritto d'intervenire al Comitato segreto.

Resta ora a decidere in qual giorno il Senato crede che debba aver luogo il Comitato segreto.

Se non si fanno osservazioni, tanto più che il presidente della Commissione, senatore Vi-

telleschi, sarebbe impossibilitato d'intervenire qualora la riunione avesse luogo giovedì, io propongo che il Comitato segreto abbia luogo venerdì 20 corrente alle ore 14.

Metto a partito questa proposta; chi intende di approvarla è pregato di alzarsi.

È approvata.

Giuramento del senatore Riolo.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Vincenzo Riolo di cui vennero convalidati i titoli per la nomina a senatore in altra tornata, invito i signori senatori Durante e Di San Giuseppe di introdurlo nell'aula.

(Il senatore Riolo, viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor Vincenzo Riolo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Nomina dei professori straordinari delle Università e degli Istituti superiori (N. 198);

Pareggiamento dell'Università di Macerata alle Università indicate nell'art. 2, lettera A, della legge 31 luglio 1862, n. 719 (N. 220);

Disposizione interpretativa od aggiunta all'articolo 116 della legge sulle pensioni civili e militari (N. 221);

Costituzione in Comune autonomo delle frazioni di Nardodipace, Ragona e Santo Todaro in provincia di Catanzaro (N. 214);

Conto corrente fra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione militare (N. 219).

Prego il signor senatore segretario Colonna d'Avella di procedere all'appello nominale.

COLONNA D'AVELLA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge « Prevenzione e cura della pellagra ».

CANONICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANONICO. Vorrei pregare il Senato, qualora non abbia difficoltà, di consentire l'inversione dell'ordine del giorno, discutendo prima il disegno di legge che segue nell'ordine del giorno, e che riflette la tombola telegrafica a favore di tre Opere pie.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, si intende approvata la proposta del senatore Canonico, tanto più che si tratta di una legge che, credo, non porterà lunga discussione.

Discussione del progetto di legge: « Tombola telegrafica a favore dell' Opera pia per assistere i figliuoli derelitti dei condannati fondata in Roma, della Pia casa di patronato pei minorenni fondata in Firenze e della Pia casa di rifugio per le minorenni corrigende di San Felice a Ema » (N. 218).

PRESIDENTE. Passeremo quindi alla discussione del disegno di legge: « Tombola telegrafica a favore dell'Opera pia per assistere i figliuoli derelitti dei condannati fondata in Roma, della Pia casa di patronato pei minorenni fondata in Firenze e della Pia casa di rifugio per le minorenni corrigende di San Felice a Ema ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe, di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:
(V. Stampato N. 218).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CANONICO. Mi consenta il Senato una sola parola. Io sono persuaso che nessuno dei miei colleghi può avere il menomo dubbio sulla bontà dello scopo a cui mira questo disegno di legge.

Ma comprendo benissimo che alcuni possono trovarsi esitanti quanto al mezzo: perchè purtroppo quando si tratta di tombole, vi sono sempre faccendieri i quali cercano sfruttare la beneficenza altrui per utile proprio.

Avendo l'onore di presiedere uno degli Istituti a cui favore è destinata la tombola, cioè quello relativo ai figli derelitti dei condannati, sento il dovere di brevemente chiarire la posizione davanti al Senato, onde tranquillare l'animo dei dubbiosi.

Che l'opera nostra sia buona ed utile è di evidenza intuitiva. Con mezzi scarsissimi, in un tempo relativamente breve, abbiamo già potuto collocare più di cento ragazzi. Essi erano abbandonati per le vie; da monelli sarebbero cresciuti discoli e divenuti più tardi candidati per le prigioni: ed ora abbiamo il conforto di sapere che fanno già, in massima parte, ottima prova.

Abbiamo anche un altro conforto: di vedere che quest'opera, buona riguardo ai figli, ha fatto bene anche ai genitori. L'esperienza ci mostra ogni giorno che nei condannati, anche quando ogni altra corda è muta, quella dell'affetto per la famiglia vibra pur sempre, e questo è un punto lucido che può diventare un punto d'appoggio per la leva della loro rigenerazione morale.

Voi sareste inteneriti e commossi se io vi leggessi qui le lettere che riceviamo dai condannati.

Un padre scriveva dal carcere ringraziando dal fondo del cuore: e nello stesso tempo con lettere dirette alla figlia, una piccola bambina di sei o sette anni, le inculcava che fosse riconoscente alle cure amorose di cui era circondata, che cercasse di essere buona, affinché in avvenire non le tornasse una sorte uguale a quella di suo padre.

« Quest'uomo, diceva il direttore di quella casa di pena, è diventato un uomo rigenerato. Se non dipendesse che da me, io assumerei la responsabilità di aprirgli le porte del carcere ».

Un altro carcerato scrisse: « io non ho moglie nè figli; quindi non parlo per interesse. Ma la vostra opera è santa: ed io ho pregato il direttore che mi lasciasse prelevare dal mio peculio una piccola somma per contribuire a quest'opera ».

Non è dunque mestieri insistere sull'utilità pratica di questo Istituto. Per dissipare ora quei timori che potessero essere in alcuni di voi nel dare il voto a questa legge, sol perchè si tratta di tombola, contro il cui abuso giustamente si sono sollevate molte opposizioni, tanto a nome mio quanto a nome dei miei colleghi nel Consiglio di direzione dell'Opera pia, io tengo a fare due solenni dichiarazioni: 1° che a qualunque costo, non tolleremo mai l'ingerenza insidiosa di chicchessia, e prenderemo a questo fine le più sicure e scrupolose cautele;

2° che di ogni operazione relativa alla tombola sarà dato il conto più chiaro, esatto e particolareggiato, affinché ciascuno possa vedere con luce meridiana che non un centesimo sarà deviato dallo scopo a cui mira quest'opera benefica.

Prego perciò il Senato di approvare questo disegno di legge. Più numerosi saranno i voti favorevoli, tanto maggiore sarà la fiducia del pubblico, tanto maggiore lo stimolo prodotto dall'autorevole vostro suffragio per concorrere a quest'opera di vera carità e beneficenza.

PATERNOSTRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PATERNOSTRO. Io darò voto contrario a questo progetto di legge. Non è già che non riconosca la nobiltà del fine a cui è diretta la tombola che oggi si propone; ma è la scorrettezza del mezzo che mi impensierisce. Parecchie volte, anche con leggi, è stato stabilito di metter un freno a quest'allagamento di tombole, che a brevissimi periodi si rinnovano.

Se noi abbiamo delle grandi miserie da sollevare, se si tratta di salvare dal vizio e più tardi dalla galera dei poveri orfani a questo io credo si possa e si debba provvedere con altri mezzi.

Quando io vedo che nella miseria generale lo Stato si fa promotore e incoraggia una speculazione immorale per se stessa, io piango sulle sorti del mio paese. Perchè a dir vero se il lotto pubblico, che è una vera infamia, non si riesce ad abolirlo, se nessun ministro delle finanze ha avuto il coraggio di porre allo studio l'abolizione, sia pure graduale, di quest'obbrobrio, io credo non si debba contornarlo e accrescerlo con l'aggiunzione di queste lotterie che in ogni anno si ripetono più volte.

Il popolo italiano è posto tra il Monte di Pietà e il giuoco; ed è deplorabile, ripeto, che nessun ministro abbia saputo, almeno iniziare lo studio per venire all'abolizione di questo vituperevole giuoco.

Io rammento che una delle più alte menti finanziarie del nostro paese, forse il più competente, il più capace dei ministri delle finanze che abbia avuto l'Italia, un giorno trattando di questo argomento ebbe a dirmi che l'abolizione del giuoco del lotto non è cosa per se stessa difficile, perchè ai 30 o più milioni che lo Stato dovrebbe abbandonare si potrebbe in

qualche altro modo provvedere, ma gli è che soppresso il lotto pubblico prenderebbe grande incremento il lotto clandestino, e di fronte a questo pericolo qualunque Governo si sarebbe arrestato.

Signori senatori, io credo che al solo annunzio di questa obbiezione chiunque sarà convinto della sua poca serietà. Perchè alla stregua di questa logica io non so come mai lo Stato non si faccia tenitore di case innominabili per far la concorrenza al vizio, o non si faccia esso tenitore di bische come qualche principotto di Stato a noi limitrofo. Perchè, se il fine giustifica i mezzi e se la concorrenza si deve fare dallo Stato al giuoco vizioso, non si potrebbe estendere anche in questo modo la speculazione immorale?

Ma, io penso che un Governo avveduto, un Governo morale che vuole provvedere davvero all'educazione delle nostre masse, debba studiare il modo di restringere il giuoco e non di allargarlo.

Sia nobilissimo lo scopo che si vuol conseguire ma ci si provveda con altri mezzi, perchè il mezzo di ricorrere al giuoco, ad ogni pie' sospinto, per me, è il peggiore di tutti, perchè, mentre voi sollevate la miseria da una parte, l'aggravate peggio dall'altra.

Queste sono le ragioni per cui darò il mio voto contrario al progetto.

BELTRANI-SCALIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BELTRANI-SCALIA. Due sole parole, per rispondere alla lunga disertazione che ha fatto il mio amico onorevole Paternostro sul giuoco del lotto e sullo stimolo che si dà al pubblico di giuocare per aiutare istituti di beneficenza.

E dirò: che i fanciulli cui provvedono questi tre istituti, dovrebbero essere a tutto carico dello Stato; e che se vi sono persone volenterose che procurano di sollevare tante miserie vere, tante miserie vive, come ha detto l'onorevole Canonico, il Governo risparmia qualche centinaia di migliaia di lire all'anno, ed il Senato fa opera buona nel favorire i loro sforzi. Nessuno di noi è amico del giuoco del lotto, e molto meno del lotto clandestino; ma non è questa la questione. Per ora si tratta di aiutare un'opera che darà qualche mezzo per curare una piaga che ogni giorno si fa peggiore; e quindi con piena coscienza io prego il Senato

di dare a questa legge voto favorevole. I vostri voti numerosi, onorevoli senatori, saranno benefico impulso per noi che dovremo attuarla.

COLONNA-D'AVELLA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COLONNA-D'AVELLA, *relatore*. Come relatore, dirò due parole soltanto. Quanto ha detto il senatore Paternostro non è la prima volta che si sente nel Senato. Discutendosi su proposte di tombole e lotterie, si sono intese altra volta le considerazioni che egli ha svolto, e che dimostrano come questo non sia certamente un sistema da seguirsi frequentemente. Tanto è vero che anche un ministro delle finanze, se non erro, l'onor. Carmine, fece una volta la proposta perchè ci fosse un limite a queste lotterie, e che non se ne potessero fare più di una all'anno e per somme limitate. Anche io ho ricordato nella mia relazione un ordine del giorno del compianto senatore Ferraris, il quale invitava il Senato ad andar molto cauto e a ben ponderare quando fosse il caso di concedere queste lotterie.

Io ho studiato le condizioni in cui si trovano questi istituti che oggi verrebbero aiutati con questo disegno di legge e posso dire con sicura coscienza al Senato che, se ci sono casi in cui si deve fare eccezione, uno è precisamente questo. Di questi tre istituti, infatti, uno è per i figli dei carcerati e gli altri due che si trovano a Firenze, per i corrigendi dei due sessi.

Leggendo le relazioni annuali di questi tre istituti e specialmente dei due di Firenze si prova orrore nel sentire in quale immoralità viva l'adolescenza e si vede quanto bene facciano questi istituti e le persone egregie che ne hanno cura.

Mi associo perciò a quanto hanno detto i senatori Canonico e Beltrani-Scalia, per raccomandare al Senato di dare il voto favorevole a questa legge. Nello stesso tempo, desidererei sapere dal signor ministro delle finanze se accetta le raccomandazioni che a nome dell'Ufficio centrale ho fatto, in fondo alla relazione, di volere, cioè, dar poi notizia al Parlamento, con una relazione, dei risultati che avrà avuto questa tombola, perchè sia noto quali siano i reali vantaggi e benefici che ne avranno risentiti questi tre istituti.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Io ho ben poco da aggiungere a quanto hanno detto tanto bene i senatori Canonico, Beltrani-Scalia ed il relatore dell'Ufficio centrale a proposito di questo progetto di legge; ma una parola devo rispondere io pure all'onorevole senatore Paternostro, che parlò contro l'adozione del progetto medesimo.

Le osservazioni contenute nella relazione dell'Ufficio centrale mettono in chiaro la necessità di essere molto cauti e prudenti nel concedere lotterie o tombole, e come non si possano fare tali concessioni, se non quando concorrano le condizioni di uno scopo eminentemente utile per la beneficenza, o per l'arte, e che abbiano un carattere di generalità.

Ora tali condizioni si riscontrano in questo disegno di legge.

Resta l'altra questione assai più grave, accennata dal senatore Paternostro, quella del lotto.

Egli ha detto che è da meravigliare come nessun ministro delle finanze abbia mai nemmeno posto allo studio la questione dell'abolizione del giuoco del lotto. Sia lecito a me di osservare che di studi in proposito ve ne sono, o, per dir meglio, non vi è bisogno di molti studi.

Le difficoltà sono due: l'una — e vi accennava anche il senatore Paternostro — è che bisogna rinunciare a circa 34 milioni di lire; l'altra — adombrata pure dal senatore Paternostro, ma che conviene mettere più in chiaro — è che nel nostro popolo è troppo inveterata l'abitudine di tenere una porta aperta alla fortuna.

Noi siamo tutti d'accordo nel pensiero che l'educazione civile abbia a far scomparire questa cattiva abitudine, ma allo stato presente delle cose, abolendo il giuoco del lotto, si verrebbe a favorire lo sviluppo del giuoco clandestino.

Fatte queste dichiarazioni, io non ho che da riportarmi a quanto ha detto l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale in difesa del progetto di legge.

PATERNOSTRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATERNOSTRO. Nelle mie brevi parole, che furono una dichiarazione di voto e non una lunga dissertazione, come piacque dire al mio amico, il senatore Beltrani-Scalia, io dissi che riconosceva la nobiltà del fine: era del mezzo che io non mi accontentava, reputandolo riprovevole, perchè voi volete sollevare la miseria, creando altre miserie.

Voi volete salvare dall'immoralità e dal vizio alcuni fanciulli, incoraggiando, istigando il vizio di altri.

In quanto alla questione del giuoco del lotto, io sento la difficoltà finanziaria, ma ripeto che in condizioni di finanze meno floride delle attuali un'alta competenza finanziaria mi diceva che una trentina di milioni si possono in qualche modo ricuperare, e credo non ci sarà nessun buon economista che non riconosca che, rimuovendo questa perdita che fa giornalmente il popolo, le sue condizioni in genere miglioreranno e ne avvantaggerà anche lo Stato. L'osservazione fatta che abolito il lotto ufficiale, il lotto clandestino diventerebbe gigante mi sembra una difficoltà non degna di un ministro delle finanze, perchè innanzi tutto il lotto clandestino si alimenta del lotto pubblico; la stella polare dei giuocatori clandestini è l'estrazione che fa il Governo, è l'impronta ufficiale che dà il Governo a questo turpe esercizio, dappoichè assai malagevolmente i giuocatori clandestini si accontenterebbero di una estrazione fatta in segreto che non avrebbe per essi nessuna garanzia.

D'altronde poi lo Stato è in possesso dei mezzi per reprimere questo abuso, e quindi io credo che circondata di opportune cautele, e provvedendovi anche pei gradi, l'abolizione del lotto non sia cosa così difficile come la vede il ministro delle finanze.

Io ho espresso la mia opinione e torno a ripetere che in fatto di tombole che sono un accrescimento dell'abbominevole giuoco del lotto io sarò contrario a questa come a tutte le altre simili proposte. Oggi non abbiamo solo le tombole che si concedono per decreto reale, ma ci sono anche quelle che si autorizzano dal prefetto quasi tutte le settimane.

Bisogna correggere l'abitudine di questo popolo che si vuole educare, e che noi primi abbiamo abbruttito.

Vedete ogni giorno questo popolo che si dice educato, che ha coscienza dei suoi diritti, non dei suoi doveri, qual frutto ha colto dalla istruzione popolare! Guardate la statistica dei suicidi, dei casi di pazzia, tutto questo parla chiaro!

Io mi opporrò sempre, dove si tratti di persistere in un sistema che peggiora le condizioni morali ed economiche del nostro popolo, e darò sempre il voto contrario a progetti di legge di questo genere.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Ho dimenticato, e ne chieggo venia al Senato, di dichiarare l'intendimento del Ministero sul desiderio espresso nella relazione dell'Ufficio centrale, cioè che a suo tempo il ministro faccia conoscere al Parlamento, con apposita relazione, i risultati di questa tombola, affinchè siano noti i benefici che i tre istituti ne avranno risentito.

Osservo che la tombola è concessa ai tre istituti e sarà da essi fatta. Questo però non impedirà che il ministro delle finanze nel promuovere il decreto reale che deve determinarne le disposizioni, abbia da fare obbligo ai tre istituti di rendere noti i risultati ottenuti, che saranno poi comunicati al Parlamento.

Credo con ciò di aver risposto in modo soddisfacente al giusto desiderio espresso dall'Ufficio centrale.

COLONNA D'AVELLA, *relatore*. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro delle finanze, e lo ringrazio.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo a quella degli articoli che rileggo:

Art. 1.

L'Opera pia per assistere i figliuoli derelitti dei condannati, fondata in Roma, la pia Casa di patronato pei minorenni, fondata in Firenze, e la Casa di rifugio per le minorenni corrigende di San Felice a Ema, sono autorizzate a tenere in proprio beneficio una tombola telegrafica nazionale per l'ammontare di lire 800,000.

(Approvato).

Art. 2.

I suddetti tre Asili sono all'uopo autorizzati ad emettere 800,000 cartelle al prezzo di lire una ciascuna.

(Approvato).

Art. 3.

La tombola sarà esente da ogni tassa e da ogni diritto erariale.

(Approvato).

Art. 4.

Con Decreto Reale saranno determinate le disposizioni per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà votato domani a scrutinio segreto.

Presentazione di un progetto di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro delle finanze.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, approvato dall'altro ramo del Parlamento, che reca: « Approvazione di un contratto di permuta di beni demaniali del comune di Pavia ».

PRESIDENTE. Do atto al ministro delle finanze della presentazione del disegno di legge testè fatta.

Questo disegno di legge sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Discussione del progetto di legge: « Prevenzione e cura della pellagra » (N. 165).

PRESIDENTE. Ora procederemo alla discussione del progetto di legge: « Prevenzione e cura della pellagra ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge nel testo concordato fra l'Ufficio centrale ed il ministro di agricoltura, industria e commercio.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. Stampato n. 165 B).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

SORMANI-MORETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SORMANI-MORETTI. Io fo plauso all'idea degli onorevoli senatori che hanno proposto il presente progetto di legge, e mi duole non essere stato del bel numero uno fra di loro che hanno presa tale savia e pietosa iniziativa.

Aderendo premuroso a questo progetto di legge credo però non inopportuno osservare come manchi, a mio avviso, in un punto perchè possa efficacemente valere in tutte quante le provincie del Regno e raggiungere quindi il fine suo dovunque.

La *zea mais* introdotta in Italia dagli Spagnuoli nel 1560, dopo la scoperta del Messico, vi si diffuse dal principio del secolo XVII rapidamente, accoltavi con molto favore da alcune popolazioni, anche perchè quel gustoso nutrimento riempie lo stomaco e vi produce una certa quale soddisfazione da far credere d'essere sazi mentre realmente se ne ha peso senza equivalente sostanza nutritiva.

La farina di granturco però sia ridotta in pane, sia coagulata con acqua in polenta, riesce nociva ogniqualvolta fu immaturo od avariato il grano donde fu tratta, oppure viene usata quale esclusivo alimento dell'uomo, tanto più se per tristi circostanze di miseria, non è temperata dal succo dell'uva ma inafflata d'acqua spesso cattiva, anzi neanche talune volte va corretta dal sale, nè accompagnata da carni porcine, o da pesci salati, o da formaggi o simili companatici.

L'azione sullo stomaco di quel cibo esclusivo e di non ottima qualità, dal causare disturbi intestinali passa a disordinare le funzioni della pelle, poi attacca il sistema nervoso e più specialmente il cervello, recando conseguenze che non si limitano al solo individuo così mal nutrito ma si propagano per esso anche alle generazioni successive.

Questa terribile malattia, fino alla metà di questo secolo, era si può dire limitata e fattasi quasi indigena nelle sole parti basse della Lombardia e del Veneto. La si attribuiva specialmente al granone guasto per umidità e però si pensò opporvisi e prevenirla col prosciugare bene il pane cuocendolo nei forni ideati dall'abate Anelli, col cercare altrimenti di essiccare il grano prima di macinarlo là dove invece che cuocerne la farina in pane la si usa ridurre in

polenta, oppure istituendo locande o cucine da dove distribuivansi altre sostanze alimentari a buon mercato.

Ma dalle pianure padane quella disastrosa malattia, in questi ultimi anni, cessando là d'intensità e diffusione, si è estesa invece in parecchie altre parti dell'Italia mediana dove prima non era affatto conosciuta ed ivi anche in luoghi elevati dove, malauguratamente, si volle e vuole abbattere i boschi per sostituirvi cereali, grano e granone, sì che si ebbe a riscontrare non unicamente il *mais* guasto per soverchia umidità ma altresì la non piena sua maturanza origini quelle sostanze nocive e velenifiche producenti la pellagra.

Fu osservato difatti come, a cagione della temperatura troppo bassa, nei terreni montanini non conviene, ancora che questi per la composizione loro fosserle favorevoli, porre a cultura la pianta del *zea mais*, la quale ha bisogno di almeno cinque mesi per raggiungere la perfetta maturazione.

Dovendosi in montagna seminare un mese più tardi che nelle pianure, al declinare cioè dell'aprile od ai primi del maggio, a stento il grano turco vi giunge in fioritura verso gli ultimi di agosto od ai primi del settembre quando pel caldo molto scemato ne riesce assolutamente impossibile la maturazione, tanto più qualora anticipi il freddo d'inverno e non abbiansi neppure tre mesi utili per questa coltura.

In alcune provincie della media Italia dove dianzi la pellagra era ignota, come testè accennai, s'estende ogni di più. Nella sola provincia umbra essa prese piede in guisa che ora, dai dati statistici, risulta esservi da mille a duemila pellagrosi, pei quali di recente fu aperto un apposito pellagrosario.

E chi osserva e studia rilevare può appunto che una delle cagioni del dilagare nella verde Umbria di quel guaio è l'inopportuna coltivazione e la conseguente non maturazione del grano, le cui pannocchie quei contadini mettono ad essicare sugli alberi od appese ai soffitti od al di fuori delle case coi grani lattescenti, senza che mai per tal modo possa mai più produrvisi la sostanza nutritiva.

Io crederei pertanto che tra le facoltà, per questo disegno di legge accordate alle autorità governative, uditi i rispettivi Consigli provinciali sanitari, fosse compresa quella di proibire

la coltivazione del granturco al di là di una data altitudine, p. e., direi, al di sopra dei 400 metri. È proibito già dall'art. 1 mettere in commercio il grano turco immaturo. E sta bene. Ma i contadini, per molte ragioni ovvie e per le difficoltà di scambi e per naturale preferenza, usano mangiare il grano che loro stessi hanno seminato e coltivato, sicchè, dove s'ha la certezza che il granone in quelle condizioni di clima non può maturare, rimane quasi impossibile impedire lo si usi a nutrimento degli uomini e causi loro quindi la malattia che vorrebbe prevenire. Io so di alcuni contadini, a cui essendo stato promesso di far venire grano migliore dall'estero, risposero: no, vogliamo il nostro; e s'ostinavano così a coltivare lo *zea mais*, dove realmente non poteva maturare, ed immaturo così, loro nuoceva avvelenandoli.

Riservomi dunque proporre che all'art 9, fra le parole: « Nei comuni dichiarati colpiti dalla pellagra sono assoggettate alla vigilanza ed alle prescrizioni delle autorità governative e locali la essicazione, la conservazione e la consumazione alimentare del granturco e suoi derivati » si introducesse l'inciso *la coltivazione*.

In questo modo si renderebbe possibile alle autorità governative e locali d'inibire una fatica non solo vana ma dannosa, nel caso appunto in cui la scienza, sia agraria, sia medica, constati che è impossibile ottenere, in date località, la maturanza del granturco.

PISA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PISA. Il Parlamento nazionale ha già dimostrato di volere con una serie di leggi iniziare un'opera di doverosa riparazione sociale a profitto delle classi sofferenti per malsania di aria o di ambiente; trovo perciò molto bene ispirata l'iniziativa dei benemeriti nostri colleghi che d'accordo col Governo ha prodotto il disegno di legge, che sta oggi davanti al Senato.

Non era facile certo di concretare disposizioni di legge in materia, dovendosi tener presente, oltrechè lo scopo immediato e principale del disegno di legge di venire in soccorso a gente mal nutrita, e perciò sofferente di gravissime malattie, anche la necessità di far ciò, senza ostacolare quella libertà della produzione, che in un paese come il nostro, non soverchiamente sviluppato anche nella produzione agricola, è ben necessario di tutelare.

Si trattava di contemperare lo scopo della salute di questi poveri coltivatori della terra con la necessità della produzione.

Il progetto perciò non ha potuto spingersi a radicali proibizioni. Testè ho udito la voce di uno de' nostri autorevoli colleghi che intende di proporre un emendamento, certamente ispirato all'idea di rendere più efficace la legge, ma trattasi di un emendamento che bisognerà ben vagliare dal lato della convenienza dei lavoratori medesimi a profitto dei quali dovrebbe andare la legge.

Si potrebbe inibire la coltura del granturco a una certa elevazione per impedire la diffusione di questa tremenda malattia, ma bisogna pur tener presente se vi sia la possibilità di altra coltura che venga a compensare questi lavoratori della terra della mancanza del prodotto, che costituisce ora la loro principale alimentazione.

Il progetto di legge attuale ha delle linee semplici ma che sembrano per un primo passo opportune. Si limita a disciplinare l'uso del grano turco e a cercare di regolarne lo smercio; prescrive discipline speciali nei Comuni che saranno dichiarati centri d'infezione di questa malattia. Da ultimo viene anche a coordinare l'azione dello Stato con quella dei Comuni portando un sussidio pecuniario dello Stato, che, se non è grande, è, tanto più come inizio, certo sufficiente a portare qualche sollievo a queste disgrazie.

Sta di fatto che nelle plaghe in cui infierisce il flagello della pellagra (e lo chiamo flagello perchè realmente chi ha veduto da vicino gli effetti tremendi di questa malattia, può dire che si tratta di uno dei peggiori flagelli che possano colpire l'umanità), qualche cosa ha pur tentato di fare l'iniziativa privata.

Testè l'onorevole preopinante citava il defunto abate Anelli, che consacrò una parte della sua esistenza, in Lombardia, ai forni essiccatoi, creduti da lui rimedi efficaci per combattere la pellagra.

Citerò qui, a titolo di onore, una piccola ed utilissima istituzione, il pellagrosario di Inzago presso Milano, che con mezzi non grandi cerca ogni anno di curare le vittime di questo morbo; ed è sicuro che con mezzi piccoli, come quelli di cui dispone, ha già molto operato, inquantochè, chi entra nella casa di Inzago, o ne

esce considerevolmente migliorato in salute, o, se è nell'inizio del morbo, ne esce ristabilito.

Era pur tempo che lo Stato intervenisse ad integrare l'opera dell'iniziativa privata nel combattere una malattia che realmente non ci fa onore davanti allo straniero, perchè è risaputo che costituisce oramai uno dei peggiori privilegi al rovescio del nostro paese.

Ed era tempo perciò, ripeto, che lo Stato si decidesse ad agire, ed è tanto più lodevole poi che l'iniziativa sia partita dal Senato inquanto dimostra così, coi fatti, di volere che dalle classi elevate debbono partire gli aiuti ai lavoratori della terra, alle infime fra le classi sociali, che lavorano e soffrono tacendo, vittime ancora della triste eredità di ignoranza e di errori del passato. (*Approvazioni*).

CAVASOLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA, *relatore*. All'Ufficio centrale incaricato di studiare questo progetto di legge e di riferirne, sono pervenute nel frattempo alcune espressioni di desiderio dalle diverse provincie d'Italia affette dal morbo tristissimo della pellagra, in gran parte consone a quelle manifestate in quest'aula dall'onorevole Sormani-Morette.

Si chiede da taluni che sia maggiore il rigore del provvedimento legislativo, dal momento che lo Stato si è deciso ad impegnare formalmente ed ufficialmente la lotta contro questo male che persevera, e, come ha detto esattamente l'onorevole Sormani-Morette, si estende anche a zone le quali per il passato ne erano immuni.

Quindi da diversi Comitati, e principalmente da uomini di scienza, è stato espresso il voto che fosse estesa la proibizione della coltivazione del mais, o generale, secondo l'altitudine dei campi, oppure parziale, secondo certe qualità di granturco che non giungono ordinariamente a buona maturazione, quale il *quarantino*.

Altri, per dirlo in questa medesima occasione, hanno chiesto che fosse aggravato il rigore del progetto, impedendo, in modo assoluto, l'introduzione del mais estero in condizioni di non perfetta conservazione.

L'Ufficio centrale ha esaminato queste obiezioni e questi desideri, ma non ha creduto di spingersi più in là di quanto hanno fatto i proponenti, e confermato il ministro di agricoltura

e commercio, il quale portò il contributo della sua grande autorità e l'efficacia del suo intervento in questo provvedimento.

L'Ufficio centrale ha considerato che in un paese, quale il nostro, nel quale la coltivazione del granturco entra per tanta parte nel bilancio delle popolazioni rurali, fosse bensì ad esprimersi l'augurio di una rotazione agraria, nella quale entri una coltivazione redditizia quanto e più di questa e al tempo stesso più igienica, ma non si dovesse sopprimere d'un tratto un reddito così notevole per le popolazioni agricole. E perciò l'Ufficio centrale ha tenuto fermo alla proibizione ed alla limitazione di libertà solamente per quanto riguarda l'alimentazione umana, potendo benissimo intendersi che anche in regioni, nelle quali il granturco non arriva a perfetta maturità, la sua coltivazione possa ciò nondimeno rappresentare un'utilità economica, in quanto il prodotto sia destinato ad uso industriale, che non nuoccia all'uomo.

Ottenuto questo risultato, come si spera, mediante i provvedimenti proibitivi ed imperativi contenuti nel progetto di legge, l'Ufficio centrale non ha creduto accogliere alcuna delle raccomandazioni fatte nell'identico senso di quelle che abbiamo intese dal senatore Sormani-Moretti, ma si riserva, qualora l'emendamento sarà proposto in una forma concreta, di dare su di esso il suo parere definitivo.

BACCELLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Avendo avuto l'onore d'intervenire in seno alla Commissione che ha studiato e ridotto questo disegno di legge, il pieno consenso dato da me alla sapienza politica degli iniziatori di questa legge, mi obbliga ad esprimere un sentimento di speciale reverenza e di alta soddisfazione per la nobile iniziativa presa dal Senato.

È bene, in questi tempi, che il supremo Corpo politico dello Stato si volga a considerare le miserie del popolo, e con quell'alta intelligenza e con quel sentimento squisito di umanità che gli è proprio provvede col suo senno ad estinguere, se si può, o a diminuire almeno grandemente il più triste dei privilegi che possa avere l'Italia, quelle, cioè, di una malattia vergognosa come la pellagra.

Non sento il bisogno di ulteriori parole, avendo espresso già il mio pieno consentimento

coi senatori illustri che costituiscono la Commissione centrale.

La proposta fatta testè la credo degna da essere considerata, ma forse mi è necessario introdurla nel testo della legge, perchè è vero pur troppo che in altitudini, dove il frumento non attecchisce o non matura, a volte si viene al tristo divisamento di abbattere le selve, pur di seminarvi un granone che non avrà pregio.

E qui prometto all'egregio senatore di occuparmi di ciò, soprattutto per la conservazione degli alberi, e tra poco avrò l'onore di venire innanzi al Senato a proporre una modificazione alla legge che veramente ci garantisca dal supremo danno dell'estermio delle selve. (*Bene*). In questo mi avranno, oltrechè, come sempre, ossequente, rigido legislatore.

Disgraziatamente, signori senatori, noi abbiamo in questa materia una legge colla quale si dovrebbe tollerare che si commettano in un giorno danni immensi ai quali non si ripara che in un secolo! (*Bene*).

Da questo punto di vista l'onorevole senatore si affidi a me, poichè fin da ora non permetterò, per quanto mi sarà possibile, l'atterramento pure di un albero solo.

Quanto poi al poter usufruire anche di un mais immaturo, non certo per l'alimentazione dell'uomo, fu oggetto della obiezione, che a me sembra giusta, sollevata dall'Ufficio centrale.

Essendo ormai dimostrato che il mais imperfetto può essere alimento degli animali domestici, che sono scaturigine di prodotti giovevoli, non parrebbe che si dovesse per questo mais immaturo o guasto fare un assoluto divieto. Torno ad assicurare che, fino a quando io avrò l'onore di reggere questo Ministero, sarò vigile e severo custode degli alberi, nè permetterò che in quelle altitudini si procaccino i contadini un po' di terreno sul quale sperino seminare un granone che non può arrivare a maturità.

Dopo queste brevi osservazioni, spero che il Senato avrà la cortesia di approvare il presente disegno di legge, il quale ormai è studiato a fondo, confortandolo del suo voto. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Si procederà a quella degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

È vietato vendere, ritenere per vendere, somministrare sotto qualsiasi forma a chicchessia:

a) Granturco immaturo, non bene essiccato, ammuffito, od in qualsiasi altro modo guasto, sia in grani che in farina;

b) Tutti i prodotti ottenuti da siffatta farina e quelli che sebbene preparati con farina normale e sana, siano in seguito ammuffiti o comunque guastati.

GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUARNERI. Non parlo per censurare l'articolo, ma per completarlo. Esso è troppo generico. Infatti è dato con esso divieto senza limitazione alcuna. « È vietato di vendere e di tenere per vendere », mentre tutti abbiamo riconosciuto che ci sono degli usi commerciali per i quali il grano immaturo o non disseccato o fracido possa servire. A me pare che quel divieto così generico non risponda al concetto della proposta di legge, molto più che l'art. 2, quando parla dell'immissione nel Regno del mais guasto limita il divieto ad immettere quel genere alterato solo per uso alimentare. A me pare che perciò si dovesse replicare la medesima frase all'art. 1, e dire che è vietato « per uso alimentare » ecc. ecc., altrimenti arriveremo alla fatale conseguenza, che il divieto così generico di vendere colpirebbe quel prodotto in tutte le sue possibili trasformazioni, ed avremo una specie di confisca del genere guasto, che arrecherrebbe, direi, gravissimo danno a quelle popolazioni che, se non soffrirebbero per la pellagra, soffrirebbero della fame.

Dunque chiederei di aggiungere all'art. 1 quella frase « per uso alimentare » che è nel suo concetto, e che è scritto nel secondo articolo della legge; e perciò di dire: « è vietato per uso alimentare di vendere ecc. ecc. ».

PRESIDENTE. Sarebbe dunque una aggiunta delle parole « per uso alimentare », alle altre « è vietato ».

GUARNERI. Perfettamente.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se appoggia questa aggiunta del senatore Guarneri.

Chi l'appoggia voglia alzarsi.

(Appoggiata).

CAVASOLA, *relatore*. La differente dizione tra il primo ed il secondo articolo della legge ha la sua ragione di essere in questo fatto iniziale: l'introduzione è vietata in modo assoluto se non è autorizzata. Quando la introduzione non sia autorizzata il pericolo che circoli, che si trasformi il mais guasto, o la farina da esso derivata, non c'è più. Ecco la ragione per cui la dizione dell'art. 2 è assai più compendiosa, ma comprende tutti quanti i divieti con una parola. Non si lascia introdurre il mais guasto, e allora non se ne può fare nessun uso che non sia autorizzato. Quello invece che si produce nell'interno dello Stato, assai meno facilmente cade sotto gli occhi dell'autorità, assai più facilmente si sottrae al riscontro e controllo, e allora si cerca colpirlo nelle diverse sue manifestazioni, per dir così, cioè, quando viene sul mercato per essere venduto, quando è distribuito dal proprietario come anticipazione o mercede al colono, quando può essere portato al molino, o va al forno per la panificazione. Ecco perchè il primo articolo ha seguito il granturco nelle sue diverse presentazioni in commercio.

Quello che viene dall'estero lo si ferma al porto, non lo si lascia sbarcare, lo si ferma al confine, e allora cessa ogni ragione di preoccuparsene.

Per queste ragioni non mi parrebbe abbastanza giustificata la necessità della chiesta modificazione al primo articolo.

E per l'impiego del granturco imperfetto prodotto nell'interno dello Stato in altri usi che non sia l'alimentazione dell'uomo, provvede l'art. 3, colla autorizzazione da concedersi dalle autorità.

BACCELLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BACCELLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'art. 1 e l'art. 2 hanno un oggetto diverso.

L'art. 1° riguarda il mais coltivato nell'interno del Regno: l'altro il mais che può venire dall'estero.

Certo, come qualche oratore ha detto, vi ha chi domanda l'estermio assoluto di questo secondo palmento: ciò sarebbe ingiusto e danni verrebbero certamente al commercio ed alla ricchezza nazionale. Ma preservare assoluta-

mente l'uomo da questo alimento, se guasto o immaturo, deve essere l'obbietto nostro precipuo.

Dunque a me non pare che ci sia questa contraddizione, perchè nel primo articolo il divieto è generale ed assoluto, mentre il secondo articolo riguarda il divieto di destinare ad alimento dell'uomo il granturco avariato proveniente dall'estero.

Io credo che poi negli articoli successivi ci sia una ulteriore dilucidazione sull'argomento, cosicchè pregherei l'onor. senatore Guarneri di voler attendere la discussione degli altri articoli, e forse troverà in questi altri articoli anche modo di ripresentare la sua modificazione, se dopo le mie parole lo crederà opportuno.

PRESIDENTE. Il senatore Guarneri consente?

GUARNERI. Parmi che siamo d'accordo con l'onorevole ministro nel concetto, differenti solo nella forma. Parmi non si neghi nè dal ministro, nè dal relatore, che il granturco guasto o alterato possa nel Regno vendersi per altri usi che non fosse l'alimentazione umana. Ma mi si fa la seguente obbiezione: quali garanzie si avranno affinchè, circolando, il granturco guasto non si venda per l'alimentazione? Ed io rispondo:

Tutto questo potrebbe essere materia di regolamento; potrebbe infatti imporsi un obbligo di denuncia, in un dato termine, qualche misura di controllo per queste dichiarazioni, ed una multa per le contravvenzioni.

Ma non si negherà che l'articolo primo è concepito in un senso così assoluto, ed il divieto è così generico, da includere anco i casi di vendite del grano alterato per tutt'altro uso che l'alimentazione.

BACCELLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io prego l'onor. senatore Guarneri a volersi persuadere che l'articolo primo ha la sua portata diretta all'alimentazione dell'uomo e bisogna assolutamente essere severi se si vuole raggiungere lo scopo umanitario che il Senato si è così nobilmente prefisso.

Quanto poi alla introduzione del mais guasto o nocivo che possa avvenire dal di fuori si può dire che questo non servirà all'alimentazione dell'uomo ma ad altri usi, a cui potrebbe essere destinato; ma, onor. Guarneri, io la prego di voler consentirmi che anche la distillazione di questo imperfetto o nocivo prodotto è pro-

prio in Italia qualche cosa di perfettamente inutile.

Quando noi verremo qui, innanzi al Senato, a far vedere quale sterminata ricchezza ha l'Italia per fare le sue distillazioni, non solamente dell'alcool etilico, ma dell'alcool metilico, ella si persuaderà che è inutile fare entrare granone guasto, anche solo per la distillazione o per l'alimento degli animali.

A me sembra che si debba mantenere il rigore di questa legge che fa tanto onore al Senato, ed è questa la preghiera che faccio.

GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUARNERI. Ritiro la mia proposta dietro la dichiarazione del ministro e del relatore che il senso di questo divieto è limitato.

PRESIDENTE. Allora, se nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 1° come è stato letto.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

È vietata l'introduzione nel Regno per uso alimentare del granturco e dei suoi derivati guasti od imperfetti, anche se l'avaria sia avvenuta durante il viaggio di trasporto o nei magazzini di deposito.

(Approvato).

Art. 3.

La circolazione nel Regno, la macinazione e la utilizzazione del granturco e dei suoi derivati guasti od imperfetti per altro uso che non sia l'alimento dell'uomo, sono soggette ad autorizzazione del prefetto o delle autorità locali, alle condizioni fissate dal regolamento.

La mancanza di autorizzazione dà luogo al sequestro immediato del genere, senza pregiudizio delle sanzioni penali.

(Approvato).

Art. 4.

Le contravvenzioni ai tre precedenti articoli saranno denunciate all'autorità giudiziaria dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria e saranno punite colla multa da L. 51 a L. 2000.

L'ufficiale sanitario comunale, oltre che al sindaco e al medico provinciale, denuncierà di-

rettamente all'autorità giudiziaria le trasgressioni alla presente legge e al corrispondente regolamento, le quali importino applicazione di pena.

CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CANONICO. Propongo solo la correzione di una svista che è succeduta nella redazione dell'articolo. Esso dice: « saranno punite con la multa da L. 51 a 2000, ecc. ». Mi pare che si dovrebbe dire: « con l'ammenda da L. 51 e 2000 », perchè secondo il Codice vigente, la pena pecuniaria che non supera le L. 2000, si chiama ammenda e non multa.

PRESIDENTE. Allora diremo: « con l'ammenda da L. 51 e 2000 ». Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo così emendato.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 5.

I proventi delle contravvenzioni, andranno a beneficio delle istituzioni locali per la prevenzione e la cura della pellagra.

(Approvato).

Art. 6.

Gli ufficiali sanitari e i vigili sanitari avranno facoltà di visitare i depositi dei negozianti di granaglie e di farine, gli opifici dei mugnai, i panifici ed i pastifici per assicurare l'osservanza della presente legge.

(Approvato).

Art. 7.

Ogni caso di pellagra anche incipiente deve essere denunziato nei modi stabiliti dagli articoli 45 e 47 della legge sulla Sanità pubblica 22 dicembre 1888, n. 5849.

(Approvato).

Art. 8.

I comuni dove sia stata accertata endemia pellagrosa saranno sottoposti al regime speciale dell'art. 9 e seguenti della presente legge.

La dichiarazione di applicazione degli articoli stessi è fatta con decreto motivato dal prefetto, inteso il parere del Consiglio provinciale

di sanità. Essa è esecutiva dal giorno della notificazione amministrativa al sindaco, che deve pubblicarla nello stesso giorno.

(Approvato).

Art. 9.

Nei comuni dichiarati colpiti dalla pellagra sono assoggettate alla vigilanza ed alle prescrizioni delle autorità governative e locali la essiccazione, la conservazione e la consumazione alimentare del granturco e suoi derivati.

Le norme provvisorie per la immediata esecuzione del presente articolo e dei seguenti, e i regolamenti speciali per disciplinarla in modo permanente, saranno approvati dalla Giunta provinciale amministrativa, intesi il Consiglio provinciale di sanità ed anche i Comizi agrari ed altri Istituti agricoli legalmente esistenti nella provincia, per la parte culturale.

SORMANI-MORETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SORMANI-MORETTI. L'autorità del ministro non solo come tale, ma come insigne naturalista e clinico, e noto, valido tutore degli alberi, nonché della incolumità delle selve preziose, mi fanno riposare tranquillo sugli affidamenti che qui testè ne ha dati, sicchè quindi v'è da stare sicuri ch'egli saprà opporsi efficacemente al persistere nella deplorabile usanza invalsa in parecchie provincie di abbattere boschi e selve per aumentare un'illusoria, anzi dannosa, cosiddetta coltura agraria.

Per questo adunque e per gli schiarimenti che ha voluto dare l'Ufficio centrale e per agevolare l'adozione di una legge la quale è, in ogni modo, un primo passo utilissimo a provvedimenti ulteriori nell'interesse della salute delle popolazioni più misere, io non presento l'emendamento che avevo annunciato per questo articolo 9, e della cui ragionevolezza fu data, del resto, conferma dal ministro e dallo stesso relatore dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 9 testè letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 10.

Nei comuni dichiarati colpiti da pellagra i municipi costruiranno ed eserciteranno un es-

siccatoio per granturco di capacità corrispondente al bisogno alimentare locale.

L'esercizio dell'essiccatoio è gratuito.

Le spese di costruzione e di esercizio sono obbligatorie per il comune.

All'impianto dell'essiccatoio sono applicabili le norme e i benefici stabiliti dalla legge 8 febbraio 1900, n. 50, per i prestiti di favore per opere pubbliche d'igiene.

Inoltre il comune dovrà destinare un locale a giudizio dell'ufficiale sanitario igienicamente adatto al deposito e alla buona conservazione del granturco o della farina di proprietà privata degli abitanti che manchino di case sane e per la quantità corrispondente al bisogno dell'alimentazione famigliare.

L'adattamento del locale, l'esercizio del deposito e, occorrendo, la spesa del fitto saranno a carico del comune.

(Approvato).

Art. 11.

La Giunta comunale forma e tiene in corrente l'elenco dei pellagrosi poveri, ai quali le famiglie sieno impotenti a procacciare l'alimentazione curativa.

L'alimentazione curativa dei poveri malati di pellagra è obbligatoria.

(Approvato).

Art. 12.

Alle spese dell'alimentazione curativa si provvede:

a) col prodotto della beneficenza privata;
b) col concorso eventuale degli Enti e degli Istituti pubblici;

c) col provento delle ammende di cui all'articolo 5;

d) col concorso del comune e della provincia nella misura che sarà determinata ogni anno col decreto Reale di reparto delle spese.

I proventi di cui alle lettere a e b andranno a diminuzione della quota del comune.

(Approvato).

Art. 13.

I malati poveri per i quali sia accertata l'insufficienza o la inefficacia della cura a domicilio devono essere ricoverati in pellagrosari,

in ospedali o in altri locali opportunamente ordinati.

Le spese di ricovero e di cura saranno a carico della provincia, quelle del trasporto a carico del comune.

(Approvato).

Art. 14.

Nei modi e colle forme determinate dal regolamento, potranno per decreto ministeriale, essere chiamati i Comitati provinciali o locali od essere costituite Commissioni pellagrologiche provinciali o comunali per coadiuvare le autorità locali nell'applicazione della presente legge.

Ai loro componenti potranno essere delegati incarichi speciali per la difesa preventiva e per la cura della pellagra, come per la introduzione di migliori pratiche agricole.

CAVASOLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA, *relatore*. Prima che il Senato passi all'approvazione che, spero, vorrà concedere a questo articolo, l'Ufficio centrale sente il dovere di dichiarare che non fu senza grande rincrescimento che considerò a questo punto della legge la cessazione che per la sostituzione dell'azione ufficiale sarebbe avvenuta dell'opera di tanti filantropi che da soli od in Comitati hanno iniziato, e per molti anni sostenuto, da soli la lotta contro la pellagra.

Si deve principalmente all'azione dei Comitati, e soprattutto di quello, che nomino a titolo di grande onore, interprovinciale di Udine, se il concetto di affrontare risolutamente questa grave malattia si sia diffuso, e abbia trovato così facile accesso presso tutti.

Duole a me di non potere in questa occasione e con la solennità, che acquisterebbe dal dirlo in quest'aula, pronunciare l'elogio di tutti i medici, amministratori provinciali, sindaci, direttori d'ospedali e di pellagrosarii, scrittori di pregiatissime istruzioni popolari, maestri, di quanti insomma da un ventennio e più non solamente spendono la loro opera, ma, fanno ciò che è ancora più difficile e più gravoso a tutti i gentiluomini, vanno raccattando i mezzi per poter soccorrere e curare.

Non si è potuto però fare a meno di sostituire all'azione privata quella pubblica, per la

grande sproporzione che ancora esiste tra la potenzialità dei mezzi raccolti e il numero dei malati, che va ogni anno crescendo.

Io non voglio dilungarmi, ma cito solo qualche esempio.

Nella provincia di Bergamo, dove pure hanno avuto il primo inizio parecchie istituzioni benefiche, l'ultima statistica segna 6677 colpiti. Nel 1900 non se ne poterono curare che 1478. Su per giù è la proporzione, nella quale sta il numero degli ammalati con quello dei curati.

Perciò fu necessario decidersi a sostituire l'azione ufficiale e arrivare all'alimentazione gratuita obbligatoria dei malati poveri; ma, nel momento di approvare questo nuovo ordinamento, l'Ufficio centrale sente il dovere di proclamare l'alta benemeranza di quei filantropi e si onora di proporre al Senato che esso esprima ad essi la gratitudine a cui hanno diritto, coll'ordine del giorno del quale do lettura:

« Il Senato, altamente apprezzando l'opera provvida e generosa di quanti hanno individualmente, in volontarie associazioni, in uffici pubblici, iniziata e con esemplare perseveranza sostenuta la lotta contro la pellagra, manda ad essi tutta l'espressione del maggior plauso ».
(Bene).

BACCELLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Mi unisco di gran cuore a questo nobile divisamento espresso in Senato. Se attualmente il Governo prende, dietro l'iniziativa così nobilmente avuta dal primo corpo dello Stato, ad esercitare la sua influenza diretta per estinguere, se potrà, questo flagello, io credo che ciò non significhi rinunciare a quanti generosi vorranno unirsi col Governo stesso per seguitare nell'opera loro filantropica.

Certo suonerà graditissima questa lode del Senato, ma io ritengo che sia anche incitamento perchè questi signori si congiungano all'azione governativa, ed esercitino, sempre più e sempre meglio, la loro missione filantropica in un'opera di codesto genere, che è veramente redentrice nel nostro paese. (Bene).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno verrà posto ai voti prima di chiudere la discussione degli articoli.

Intanto pongo ai voti l'art. 14.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 15.

In caso di esitanza o di rifiuto da parte di qualche comune all'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente legge, provvederà il prefetto colle facoltà a lui demandate dalla legge comunale e provinciale, col concorso, per quanto occorra, della Giunta provinciale amministrativa.

(Approvato).

Art. 16.

Per l'attuazione dei provvedimenti preventivi, come per i curativi, i comuni e le provincie possono unirsi in consorzio secondo le circostanze locali e le loro convenienze.

(Approvato).

Art. 17.

Sul bilancio del Ministero dell'interno sarà stanziata annualmente in apposito capitolo, la somma di L. 100,000 per sussidi ai comuni per l'impianto e il funzionamento degli istituti curativi contro la pellagra.

Uguale stanziamento sarà fatto sul bilancio del Ministero di agricoltura e commercio per incoraggiamento e aiuti ad istituti preventivi di indole economica e per miglioramento delle pratiche agrarie.

(Approvato).

Art. 18.

Nei comuni dichiarati colpiti dalla pellagra, il Ministero delle finanze è autorizzato a far distribuire gratuitamente ai pellagrosi poveri ed alle loro famiglie per uso esclusivo di consumo alimentare, il sale loro occorrente nelle quantità indicate, sulla propria responsabilità, dall'ufficiale sanitario.

La destinazione del sale distribuito ad uso diverso dall'indicato sarà punita come contravvenzione alla privativa, giusta la legge 15 giugno 1865, n. 6397.

(Approvato).

Art. 19.

Alla esecuzione della presente legge sarà provveduto con regolamento approvato con decreto Reale su proposta dei ministri dell'interno e dell'agricoltura e commercio, inteso il Consiglio superiore di sanità.

(Approvato).

Ora do lettura al Senato dell'ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale ed accettato dal signor ministro di agricoltura, industria e commercio.

« Il Senato altamente apprezzando l'opera provvida e generosa di quanti hanno individualmente in volontarie associazioni, in uffici pubblici iniziato e con esemplare perseveranza sostenuta la lotta contro la pellagra, manda ad essi tutti l'espressione del maggior plauso ».

Aprò la discussione su questo ordine del giorno.

GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUARNERI. Si potrebbe aggiungere, qualche frase, che implichi un « invito a continuare », poichè altrimenti mi sembra che questo elogio abbia l'aria di una specie di congedo a questi benemeriti.

CAVASOLA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA, *relatore*. L'invito non possiamo farlo al di là di quello che sia implicato nell'articolo della legge, che dice: *nei modi e con le forme determinate dal regolamento potranno per decreto ministeriale essere chiamati i comitati provinciali o locali, ecc.*

In quest'articolo c'è la possibilità di giovarsi immediatamente anche dell'opera di tutti questi filantropi volonterosi, la possibilità di chiamarne a concorrere anche degli altri: ma l'Ufficio centrale non può oggi formulare con altra espressione più precisa il passaggio di questi stessi comitati al nuovo ordinamento. Dipenderà molto dalle circostanze locali, dalla organizzazione che il regolamento completerà, l'aver di luogo in luogo, il concorso più o meno immediato od esteso dei comitati attuali e delle persone.

Quello che premeva era di mettere nel progetto di legge la possibilità, la facoltà di giovare di questo concorso. È anche un principio, se mi permette il Senato, da incoraggiare questo, che lo Stato chiama formalmente in siffatto genere di prestazioni il concorso volonteroso dei cittadini a fianco suo.

Al di là di questo non credo sia possibile precisare.

PRESIDENTE. Naturalmente si esprime nel tempo stesso l'augurio che vogliano essere chiamate a prestare in avvenire l'opera loro tutte quelle

filantropiche persone ed istituzioni che tanto hanno già fatto in prò dei pellagrosi.

L'onor. Guarneri insiste nella sua proposta?

GUARNERI. Dopo gli schiarimenti dati dal relatore, non insisto.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'ordine del giorno.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Si procederà domani alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i senatori segretari di procedere allo spoglio dei voti.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Nomina dei professori straordinari delle Università e degli Istituti superiori:

Senatori votanti	109
Favorevoli	90
Contrari	19

Il Senato approva.

Pareggiamento dell'Università di Macerata alle Università indicate nell'art. 2, lett. A, della legge 31 luglio 1862, n. 719:

Senatori votanti	109
Favorevoli	82
Contrari	27

Il Senato approva.

Disposizione interpretativa od aggiunta all'art. 116 della legge sulle pensioni civili e militari:

Senatori votanti	109
Favorevoli	100
Contrari	9

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900-901 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1901

Costituzione in comune autonomo delle frazioni di Nardodipace, Ragona e Santo Todaro in provincia di Catanzaro :

Senatori votanti	109
Favorevoli	101
Contrari	8

Il Senato approva.

Conto corrente fra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione militare:

Senatori votanti	109
Favorevoli	102
Contrari	7

Il Senato approva.

Leggo frattanto l'ordine del giorno della seduta di domani, alle ore 15.

1. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Prevenzione e cura della pellagra (n. 165);
Tombola telegrafica a favore dell'Opera pia per assistere i figliuoli derelitti dei condannati fondata in Roma, della Pia casa di patronato pei minorenni fondata in Firenze e della Pia casa di rifugio per le minorenne corrigende di San Felice a Ema (n. 218).

2. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Espropriazione di Villa Borghese (n. 216);
Acquisto della Galleria e del Museo Borghese (n. 217).

La seduta è sciolta (ore 17 e 45).

Licenziato per la stampa il 22 dicembre 1901 (ore 12).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche